



COMUNE DI SIMERI CRICHI

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg.	OGGETTO: Approvazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici e del piano Finanziario TARI- Anno 2021.
Data 28.06.2021	

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno**, convocato per le ore 10.00. nella sala delle adunanze consiliari in Piazza Martiri 1809, si è riunito, in prima convocazione in sessione straordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento.

All'inizio della seduta, a seguito di appello, alle ore 10.37 risultano presenti i signori come di seguito riportato:

N.	COGNOME E NOME	Pres. (si/no)	N.	COGNOME E NOME	Pres. (si/no)
1	MANCUSO PIETRO	SI	10	FABIANO ANTONIO	NO
2	GRANDE EUGENIO	SI	11	SALERNO PASQUALE	NO
3	COLAO SALVATORE	SI	12	TALARICO MASSIMO N.	SI
4	COMMISSO LORENZO	NO	13	ALBERTO FRANCESCO	NO
5	GARCEA DOMENICO	NO			
6	ZANGARI CATERINA	SI			
7	NANIA GAETANO SEBASTIANO	SI			
8	PALAIA GIUSEPPE	SI			
9	NAGERO GIANCARLO	SI			

Assegnati n. 13	Presenti n.8
In carica n. 13	Assenti n.5

Presiede la seduta il Consigliere Dott. Salvatore Colao in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario dell'Ente, Avv. Alessandro Ursino, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n.6 dell'ordine del giorno.

Relaziona la Responsabile del Servizio Tributi, rag.ra Maria Teresa Lorenzo.

Interviene il Consigliere Nagero che sottolinea come occorranza iniziative di sensibilizzazione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, con il coinvolgimento delle associazioni, della scuola, della parrocchia.

Il Sindaco concorda con il Consigliere Nagero e suggerisce l'organizzazione anche di giornate ecologiche. Esaurita la discussione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

VERIFICATO CHE la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO CHE per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO CHE il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO CHE in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO CHE per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO CHE ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, *ex-lege*, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO CHE è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO CHE i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO CHE con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO CHE ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO CHE l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO CHE le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO CHE per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

PRESO ATTO CHE i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente/il Comune, sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2021;

CONSIDERATO CHE al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO CHE la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO CHE anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO CHE:

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO CHE:

- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Simeri Crichi un incremento nella misura del 1,6 % del Piano Finanziario TARI 2020;

RILEVATO CHE la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO CHE le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO CHE l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO CHE il metodo MTR prevede è il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTO CHE:

- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 Ottobre 2019;

DATO ATTO CHE:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Simeri Crichi, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";

- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “*Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*”;
- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante “*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*”;
- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” e il relativo Allegato A recante il “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*”;
- la deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha introdotto semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente;
- la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

ATTESO CHE ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente

territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- a) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- b) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- c) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 147/2013 *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013 *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- l'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020, ha stabilito che:

- a) il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà svolge la validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- c) l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- d) l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario.

RILEVATO CHE:

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia legata al COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, all'articolo 107 comma 5, per l'anno 2020 ha stabilito che : *“I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- ai sensi della norma richiamata al punto precedente, il Comune si è avvalso della facoltà di approvare entro il 31 dicembre 2020 il piano finanziario per l'anno 2020, avendo già approvato

le tariffe TARI per il 2020 sulla base delle tariffe adottate nell'anno 2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020;

CONSIDERATO CHE:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2021, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del *lockdown*;
- quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Come dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 inserendolo nel piano finanziario per l'anno 2021;
- nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;
- il Comune di Simeri Crichi ha inteso utilizzare la semplificazione procedurale prevista dall'articolo 1 della deliberazione ARERA 57/2020 secondo cui "Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli"
- il Comune di Simeri Crichi ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di Simeri Crichi, da cui risulta che sono stati verificati:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

- che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Simeri Crichi determinate in base alle¹ istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 426,44², moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 2.206,84 determina un fabbisogno standard finale pari a € 941.084,84;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici ed il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2021 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, è stato validato dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l'esercizio 2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art.239 comma 1 lett. b) del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art.3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, come da verbale n.20 del 24.06.2021, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 7936 del 25.06.2021;

PRESO ATTO:

- dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:
 - **(b):** fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,30;

¹ <https://www.geropa.it/2020/02/simulatore-gratuito-2020-fabbisogni-standard-tari/>

² Inserire quantità precisa di dati quella indicata è la risultante dalla tabella dei fabbisogni standard

- $B_{(1 + \omega_\alpha)}$: : fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_α può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ e di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,10;
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 1;
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,10%;
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR, per un valore pari a 0,00%;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR, per un valore pari a 0,00%;
- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ (Vedi art. 16 MTR), dove:
 - $\gamma1\alpha$ Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, per un valore pari a - 0,45;
 - $\gamma2\alpha$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, per un valore pari a -0,30;
 - $\gamma3\alpha$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, per un valore pari a -0,15.

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n.8, assenti n.5 (Fabiano, Salerno, Commisso, Garcea e Alberto),

Votanti n.7, astenuti n.1 (Nagero),

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **APPROVARE** il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani l'anno 2021 e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:
 - a. Allegato relazione – PEF 2021 MTR ARERA;
 - b. Relazione PEF 2021 (Rif. Appendice 2 MTR 443/2019);
 - c. Dichiarazione di veridicità dei dati del Comune;
 - d. Relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario;
3. di **APPROVARE** i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici derivanti dal Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 698.637,00 così ripartiti:
 - a. COSTI FISSI € 281.180,00
 - b. COSTI VARIABILI € 417.457,00;
4. di **DARE ATTO** che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA n.443/2019, in attuazione dell'art.2 c. 17 della L. 491/95 è pari ad € 698.637,00;
5. di **TRASMETTERE**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
6. di **DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

Successivamente,

Consiglieri votanti n.7, astenuti n.1 (Nagero)

con voti favorevoli n.7, contrari n.0, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	0,00	39.677,23	39.673,23
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT5	G	0,00	184.981,31	184.981,31
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	124.632,09	124.632,09
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	0,00	153.912,54	153.912,54
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CONAI}	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		50.319,92	50.319,92
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0,00	593.519,08	593.519,08
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	0,00	29.732,88	29.732,88
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	21.749,66	21.749,66
Costi generali di gestione CGG	G	0,00	0,00	0,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AI}	G	0,00	2.618,16	2.618,16
Costi comuni CC	C	0,00	24.367,83	24.367,83
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	0,00	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UK}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	0,00
Numero di rate r	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.436,78	2.436,78
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	0,00	56.597,49	56.597,49
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		0,00	0,00
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	0,00	650.056,58	650.056,58
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		1.634,32	
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _v RCND _{TV} /r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	57.980,00	57.980,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	0,00	57.980,00	57.980,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020 da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y ₂₀₁₈)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₁₈ (da PEF 2020)	E	0	0	0
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	611.499,09	611.499,09
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	30.600,00	30.600,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	0,00	30.600,00	30.600,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y ₂₀₁₈)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₁₈ (da PEF 2020)	C	0	0	0
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	87.137,49	87.137,49
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	698.636,58	698.636,58
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			53%

$q_{0,2}$ kg	G			2.206,84
costo unitario effettivo - Ccoeff Ecent/kg	G			316,58
fabbisogno standard Ecent/kg	E			426,44
costo medio settore Ecent/kg	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	E	-0,90	-0,90	-0,90
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,10	0,10	0,10

Verifica del limite di crescita

$IP_{0,2}$	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività $X_{0,2}$	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{0,2}$	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{0,2}$	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$\sum TV_{0,2}$	C			1,02
$\sum TF_{0,2}$	C			698.636,58
$\sum TV_{0,1}$	E			347.881,00
$\sum TF_{0,1}$	E			348.557,00
$\sum TV_{0,2} / \sum TF_{0,2}$	C			698.438,00
$\sum TF_{0,1} / \sum TF_{0,2}$	C			1,00

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			698.636,58
delta $(\sum TV_{0,2} - \sum T_{max})$	C			0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica $TV_{0,2}$	E			417.457,20
Riclassifica $TF_{0,2}$	E			281.179,38

Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
-------------------------------------	---	--	--	------

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (art. 156/2020/R/RF)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex art. 156/2020/R/RF (relativa a PCMD ₂₀₂₀)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MANCUSO PIETRO
NATO/A A CATANZARO
IL 05-09-1969
RESIDENTE IN SIMERI CRICHI
VIA C/DA ROCCANI
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COMUNE DI SIMERI CRICHI
AVENTE SEDE LEGALE IN SIMERI CRICHI VIA PIAZZA MARTIRI 1809
CODICE FISCALE 00296790793 PARTITA IVA 00296790793
TELEFAX 0961-481244 TELEFONO 0961/661811-0961/482900
INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLOCOMUNE@SIMERICRICHI@ASMEPEC.IT


AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 28/2/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 03.04.2021

IN FEDE

Comune di
Simeri Crichi

**RELAZIONE
DI ACCOMPAGNAMENTO
AL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO 2021
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI**

ai sensi della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	3
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	4
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	5
3.1.3	Fonti di finanziamento	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	6
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	6
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	6
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	6
4.1	Attività di validazione svolta	6
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
4.3	Costi operativi incentivanti	7
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	8
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	12
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	12

1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune di Simeri Crichi in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dall'Amministrazione Comunale ed è gestito anche tramite servizio esternalizzato.

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Simeri Crichi per la fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti, prevede le seguenti attività:

- spazzamento;
- raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati;
- raccolta differenziata.

Spazzamento strade e piazze pubbliche

Il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche viene espletato dal personale dipendente del Comune che consta di n. 01 unità e prevede le seguenti attività:

- spazzamento manuale della viabilità e delle aree e più in generale delle attività di igiene urbana
- Il servizio di spazzamento stradale viene articolato su 5 giorni alla settimana salvo imprevisti

Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene, l'ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico.

In occasione di ricorrenze e manifestazioni d'importanza particolare, rientranti nel calendario ufficiale delle festività comunali e nazionali e per quelle patrocinate o autorizzate dal Comune su aree pubbliche

o di uso pubblico che si ripetono annualmente, viene previsto un potenziamento del servizio di raccolta e dello spazzamento

La raccolta dei rifiuti

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Simeri Crichi sono differenziate in base alla tipologia di materiale.

Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, comprensivo di trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è organizzato mediante:

- sistema di raccolta “porta a porta” ovvero, con modalità domiciliare,

Sono previste le seguenti attività di raccolta rifiuti:

- domiciliare di multi materiale leggero (plastica/ lattine in metallo e banda stagnata)
- domiciliare di carta e cartone
- domiciliare di vetro
- domiciliare della frazione organica – frazione verde
- domiciliare del rifiuto secco non riciclabile
- su prenotazione rifiuti ingombranti e RAEE
- raccolta indumenti usati con installazione di appositi contenitori stradali
- raccolta degli oli esausti vegetali con installazione di appositi contenitori stradali
- rimozione di rifiuti abbandonati

Fino al 01/02/2020 il servizio di gestione ciclo rifiuti nel territorio del Comune di Simeri Crichi (raccolta, trasporto e conferimento presso le piattaforme autorizzate) è stato affidato alla Ditta E.W.& T. S.r.l. – ECO WORKS & TRANS con sede legale Santa Severina (KR) giusto contratto repertorio n. 03/2017 del 28/06/2017, attualmente viene svolto dalla Ditta SEA S.R.L SERVIZI ECOAMBIENTALI.

La raccolta differenziata e indifferenziata viene effettuata sulla base di un calendario comunicato all’utenza, che indica i giorni e la tipologia di rifiuto da conferire settimanalmente.

Il servizio di raccolta è svolto in modo uniforme su tutto il territorio comunale.

2.2 Altre informazioni rilevanti ai calcoli effettuati

Il nuovo Piano Finanziario Tari 2021 è stato calcolato secondo il nuovo MTR come da deliberazione 443/2019/R/RIF. La tariffa complessiva è pari ad euro 707.580,00, con un aumento di euro 8.943,00 rispetto al limite di crescita di euro 698.637,00. Come tariffa finale è stata considerata, come da deliberazione Arera, quella con l’importo minore tra quella complessiva e quella del limite di crescita ed è quindi pari ad euro 698.637,00.

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il Comune di Simeri Crichi conta alla data del 31.12.2019 circa 4791 abitanti

Estensione (Centro capoluogo, frazioni e zone rurali) Kmq	Popolazione residente Abitanti	Densità per kmq	Utenze Domestiche + pertinenze	Utenze non domestiche
46,74	4791	100,72	2961	203

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Simeri Crichi si pone.

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

I dati in possesso del Servizio Ecologia dell'Ente, riportati nel MUD, riportano il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenziati e non) effettuate dal Comune di Simeri Crichi relative all'anno 2019

I risultati complessivi relativi all'anno 2019 evidenziano:

- una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al 58,06%.
- una raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati pari al 41,94%

Obiettivo del Comune di Simeri Crichi è quello di raggiungere un livello di raccolta differenziata del 65% , implementando il punto di raccolta (isola ecologica) appena avviato.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

L' obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati , è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato ed in particolar modo quello abbandonato sul territorio ampliando l'attività di controllo mediante l'installazione di ulteriori apparecchiature di video sorveglianza.

Obiettivi sociali

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi ed il miglioramento dei servizi.

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo per il contenimento dei costi e per il rispetto dell'ambiente, puntando su un sistema organizzativo e tecnologico in termini di tracciabilità del rifiuto raccolto e della possibilità di suddivisione dei dati per utenza.

Si tenderà sempre al miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio effettuando campagne di informazione, interventi in caso di mutamento del servizio, eventuali raccolte aggiuntive.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio è finanziato dal gettito TARI che presenta un buon grado di riscossione che si colloca a circa il 75% e dal trasferimento erariale della tassa rifiuti delle scuole.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

L'applicazione del MTR n. 443/2019 in qualche modo presuppone che il gestore (o i gestori) operi nello specifico ambito tariffario considerato con una certa continuità nel corso degli anni. Il metodo approvato per questo semiperiodo regolatorio (2020-2021) prevede infatti che debbano essere considerate le fonti contabili obbligatorie del gestore con riferimento all'anno a-2 e, al fine di alimentare il calcolo dei conguagli, anche dell'anno 2017.

È evidente, quindi, che il cambio del gestore o dei gestori determina una discontinuità che non consente l'applicazione del MTR. Per la gestione di questi casi l'Autorità fornisce (al punto 17.1 del MTR) una specifica modalità di "semplificazione" rispetto al calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019, ovvero che «qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile».

Con la determina n. 2 del 27/03/2020(89) l'ARERA ritorna sul tema e precisa che «ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali(90), non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve, nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.

3.2.1 Dati di conto economico

Trattandosi di avvicendamento gestionale i dati sono stati calcolati riprendendo quelli derivanti dalle fatture dell'ente e delle stime dei costi effettivi per l'anno 2020.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Data la situazione gestionale i ricavi derivanti dalla vendita di energia sono computati interamente all'ente.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli 10-11-12-13-14 del MTR.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

La relazione di accompagnamento prodotta dal gestore Comune è stata redatta in base al modello fornito dall'appendice 2 della delibera 443/2019/R/rif; in particolare l'Ente ha provveduto a compilare la parte di competenza del gestore, così come stabilito da ARERA (primi tre punti dell'indice dell'appendice 2) corredando la relazione con i seguenti allegati:

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR ed in coerenza con quanto esposto nella relazione di accompagnamento, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$rpia = 1,7\%$

$Xa = 0,10\%$

$QLa = 0,00\%$

PG a = 0,00%

Limite tariffario			
	<i>rpi</i>	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpi a - X a + QLa + PGa$	r	1,60%	

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2021 non possono eccedere il valore di euro 698.637,00

Limite di crescita della tariffa	
$T_a/T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$	1,00
T_a riconosciuta	707.580
<input type="checkbox"/> non riconosciuta	-8.943

4.3 Costi operativi incentivanti

Non ci sono valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2.

Per il Comune di Simeri Crichi si è verificato il caso del superamento del limite alla crescita che complessivamente ha comportato una differenza rispetto al limite alla crescita di euro 8.943,00. Come tariffa finale è stata considerata, come da deliberazione Arera, quella con l'importo minore tra quella complessiva e quella del limite di crescita ed è quindi pari ad euro 698.637,00. Si precisa, inoltre, che è stato valorizzato con l'importo di euro 1.639,00 "Detrazione" di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	698.637	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	417.457	281.179
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		1639
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	417.457	279.540
Tariffa finale solo attività in perimetro	417.457	279.540

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il Comune valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC. La componente RC applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l'anno 2019 per il calcolo delle entrate tariffarie 2021 ottenuti riattualizzando le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

Inoltre per l'annualità 2021, è stato calcolato, il valore RCUTV e RCUTF che sono le quote annuali dei conguagli (recuperabili in tre anni) relativi alle differenze tra i costi variabili (fissi) determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall' articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili (fissi) risultanti dal PEF per l'anno 2020 Approvato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR e sono rispettivamente pari ad euro 57.980,00 e 30.600,00.

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componete $RCND_{TV}$

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}

57.980

Componente fissa RCU_{TF}

30.600

Numero di anni per il recupero

1

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi alcuni parametri riferiti all'anno 2019 (e 2020) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2021, le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.

Al fine di riacordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2021, di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio¹ e la qualità del servizio erogato in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'Ente Territorialmente Competente.

Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di % di differenziata, performance di riutilizzo/riciclo e soddisfazione utenti e possono assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati² in funzione di due elementi:

1. Confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CU_{eff}) e il benchmark di riferimento definito da ARERA³

2. Segno della somma $RC = R_{CV} + R_{CF}$ ⁴

¹ Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a $(1+\gamma) * R_{CV}$ e $(1+\gamma) * R_{CF}$.

² Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell'Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione dell'applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolta dal Gestore.

³ L'Articolo 16.4 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all'Art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.

⁴ La somma dei parametri $R_{CV} + R_{CF}$, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell'Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un parametro di confronto tra l'algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni.

1. Raccolta differenziata 58,06 %;
2. Performance riutilizzo/riciclo 10-20%;
3. Soddisfazione utenti 10-20%

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all'anno 2019 porta alle seguenti risultanze:

- $CU_{\text{eff}} 2019 = \text{€ } 609.497,32/t \text{ } 2206,84 = 276,19 \text{ €/t}$
- Fabbisogno standard = 426,44 €/t

Pertanto il CU_{eff} relativo all'anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai successivi paragrafi per gli elementi di valutazione.

Nel caso del Comune di Simeri Crichi, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della 4^a colonna di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori inferiori.

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono l'attribuzione di questi valori agli indicatori:

INDICATORE		VALORIZZAZIONE
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	-0,45
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,30
Soddisfazione Utenti	γ_3	-0,15
Totale	γ	-0,90

Performance di servizio negli anni 2019 e 2020 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3

Al fine di valorizzare gli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2019 (e 2020) in relazione a:

- Contratto in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei confronti del Gestore;
- Valutazioni espresse dall'Ente Territorialmente Competente;
- Valutazioni rispetto ad altri benchmark di settore

$-\gamma_1$ percentuale di raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale.

Il comune di Simeri Crichi, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2019, in concomitanza del rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, con una popolazione residenti di 4791 abitanti al 31/12/2019 e una percentuale di raccolta differenziata del **58,06%** si posiziona sotto la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente)

Cluster popolazione	Media di Percentuale RD (%)
a) 1-2.500	58%
b) 2.501-5.000	65%
c) 5.001-15.000	67%
d) 15.001-30.000	64%
e) 30.001-50.000	59%
f) 50.001-100.000	55%
g) 100.001-200.000	58%
h) >200.000	41%

- γ_2 performance riutilizzo/riciclo

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale, pertanto, è necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore γ_1

Valutazione rispetto % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un ambito comunale, dal momento che per l'ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio.

- γ_3 Valutazione soddisfazione utenti

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti.

Il Comune di Simeri Crichi non dispone per l'anno 2019 di dati quantitativi misurabili per rappresentare la soddisfazione degli utenti.

In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il contrario, è stato utilizzato il valore di -0,15 rappresentante un servizio soddisfacente.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,30
 Il valore di ro, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri y_1 e y_2 .

Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione.

Ne deriva un valore di ro pari a 0,10

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,30	[0,3 ;0,6]
	ω	0,10	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,90	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0,45	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,30	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	-0,15	[-0.15 ; -0.05]
	r	1,00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		426,44	426,44
Costo Unitario effettivo		276,19	316,58

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi precedenti, riguarda il fattore r, che rappresenta il numero di rate per l'eventuale recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente Territorialmente Competente, e variabile tra 1 e 4.
 Il valore scelto è 1.

Simeri Crichi 02/04/2021

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Prov. Catanzaro

OGGETTO: RELAZIONE DI VALIDAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno,

Il sottoscritto dott. Antonio Giulino, responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune, individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 21.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, quale Unità Organizzativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.3 della Deliberazione 443/2019 e dell'art. 1.2 della Deliberazione 57/2020 dell'ARERA, con funzioni di validazione del PEF.

Premesso:

Che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;

Che il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

Che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;

Che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

Considerato:

Che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;

Che il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

Che alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Che il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato, inoltre, che la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 «Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; Preso atto, altresì, che il D.L. 41/2021 c.d. decreto sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021 contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare l'art. 30 comma 5, del Decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Considerato in particolare:

Che l'Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d. P. R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Attesto che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Che l'art. 6.3 della citata deliberazione 443/2019, dispone, sulla base della normativa vigente, che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Che l'art. 6.5 statuisce che l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Che ai sensi dell'art. 6.6, fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Tenuto conto:

che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni

necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che:

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Spetta all'Unità Organizzativa, ai sensi dell'art. 6.3 della Deliberazione ARERA 443/2019 e dell'art. 1.2 della Deliberazione 57/2020, individuata dal Comune con propria Deliberazione di Giunta n. 77 del 29.12.2020 l'attività di verifica e validazione dei dati sia per l'anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Tutto ciò premesso, in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione, avendo verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo alle attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio comunale.

Visto lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;

Preso atto della relazione di veridicità rilasciata Sindaco, in data 01.04.2021 e delle verifiche fatte.

Considerato che rispetto al Comune di Simeri Crichi la presente Unità organizzativa, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nel caso di specie quale soggetto che opera in regime di terzietà;

Acquisiti gli elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Con il presente atto,

V A L I D A

Per quanto possa occorrere e in base alla normativa vigente e alle deliberazioni ARERA su richiamate, l'allegato piano economico e finanziario predisposto dal Comune di Simeri Crichi attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Unità Organizzativa

Dott. Antonio Giulino



Allegati: PEF, relazione di accompagnamento, relazione veridicità dei dati

DOTT.SSA ANNA DI FELICE

DOTTOR COMEMRCIALISTA
REVISORE LEGALE

La sottoscritta dott.ssa Anna Di Felice dottore commercialista, iscritta nel registro dei revisori legali con decreto del 07/11/2006 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4° serie speciale, n. 89 del 21/11/2006 con il numero progressivo 141539, incaricata di procedere alla validazione del PEF sulla base dell'atto di affidamento ricevuto dalla società ICASYSTEMS srl con sede in viale Pio X, 232 – 88100 Catanzaro -C.F. e partita iva 02689510796

Premesso che

- L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di *governance* territoriale.
- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
- il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DOTT.SSA ANNA DI FELICE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

- gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerata

- la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 all'Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico).

Considerato che

- all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";
- l'art. 107 del DL 18/2020, a seguito delle modifiche intervenute, ha stabilito che stabilendo che le tariffe della Tari tributo e Tari corrispettivo possano essere approvate entro il 30 settembre 2020;
- il comma 5 del medesimo DL, consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020;
- la norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021.

Considerato in particolare che

- l'Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

DOTT.SSA ANNA DI FELICE

DOTTOR COMEMRCIALISTA
REVISORE LEGALE

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

- l'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

o 6.3 "Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";

o 6.5 "l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva";

o 6.6 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

- la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Simeri Crichi, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

- il Comune ha incaricato la società ICASYSTEMS srl che, a sua volta, ha affidato l'incarico professionale alla scrivente, di procedere alle attività di consulenza e di supporto necessarie;

Considerato che

- l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

o la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

o il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

DOTT.SSA ANNA DI FELICE

DOTTOR COMEMRCIALISTA
REVISORE LEGALE

o il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore;

- spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal Comune e dal Gestore sia per l'anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi, anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti così come risultante dalla relazione di validazione che contiene le attività svolte.

Visto

Lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;

Preso atto

Della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore e di quella rilasciata dal Comune e delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione.

Considerato che

rispetto al Gestore e al Comune la sottoscritta risulta, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

Valida

in base alle disposizioni delle normative vigenti, l'allegato piano economico e finanziario per l'ambito tariffario del Comune di Simeri Crichi attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Caserta, 29 marzo 2021

Di Felice Dott.ssa Anna



Il Comune di Simeri Crichi vista la validazione dei dati effettuata in data 29 marzo 2021 per conto della società ICASYSTEMS srl dalla dott.ssa Anna Di Felice come sopra riportata, in qualità di Ente territorialmente competente

Valida

l'allegato piano economico e finanziario per l'ambito tariffario del Comune di Simeri Crichi confermandone, sulla base delle operazioni di istruttoria e di verifiche effettuate dallo studio ICASYSTEMS srl e per esso dalla dott.ssa Anna Di Felice la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Simeri Crichi - 10/6/2021



FIRMA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici e del piano Finanziario TARI- Anno 2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Simeri Crichi, li 22/06/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Francesco Elia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Simeri Crichi, li 22/06/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Francesco Elia.

COMUNE DI SIMERI CRICHI
- PROVINCIA DI CATANZARO (CZ)

REVISORE UNICO

COMUNE DI SIMERI CRICHI
PROVINCIA DI CATANZARO
Prot. n. 7136 Fase
25 GIU 2021

<input type="checkbox"/> Sindaco	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> Economato
<input type="checkbox"/> Affari Gen.	<input type="checkbox"/> Commercio
<input type="checkbox"/> Regionale	<input type="checkbox"/> S.U.A.P.
<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Edilizia Privata
<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/> Demanio
<input type="checkbox"/> Elettorale	<input type="checkbox"/> Pubblica Istruzione
<input type="checkbox"/> Servizi	<input type="checkbox"/> Legale
<input type="checkbox"/> Demografici	<input type="checkbox"/> Polizia Locale
<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Anziani
	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici
	<input type="checkbox"/> Servizio Lera

Verbale n. 20 del 24/06/2021	Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione "Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021; "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"; Tabelle Tariffe TARI.
-------------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Mario S. Ciciarello, Revisore dei Conti del Comune di Simeri Crichi (CZ), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/09/2020

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

VISTA la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui sono stati introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, a seguito delle citate delibere ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTI i documenti consegnati al sottoscritto revisore via e-mail per la verifica e il rilascio del parere:

- Dichiarazione di veridicità a firma del Sindaco in data 01/04/2021;
- Relazione di Accompagnamento P.E.F. 2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 31

ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, del 02/04/2021;

- Il parere favorevole espresso in data 10/06/2021 dal Revisore Esterno Dott.ssa Anna Di Felice sul P.E.F. 2021 a seguito di incarico professionale affidatole direttamente dalla società ICASYSTEMS srl, quale società incaricata dal Comune di Simeri Crichi (CZ);

- La relazione di validazione della Struttura Organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,3 della Deliberazione 443/2019 e dell'art 1,2 della Deliberazione 57/2020 dell'ARERA, a firma del resp. Dott. Antonio Giulino in data 10/06/2021;

Tenuto conto della documentazione concernente l'approvazione del regolamento TARI del comune di Simeri Crichi (CZ)

PREMETTENDO CHE

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. (TUEL), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- la legge di stabilità 2014 (at. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n, 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

- ai sensi dell'art. 1 comma da 738 a 786 Legge 27 dicembre 2019 n, 160 "Legge di Bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della TASI, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

Considerando pertanto che:

- si è reso necessario provvedere all'aggiornamento del sopra citato regolamento comunale sulla disciplina della TARI in ossequio alla normativa sopravvenuta, in particolare il D.Lgs. n. 116/2020.

- si è dovuto adeguare il regolamento esistente alle nuove esigenze della collettività (Titolo I) oltre che ad esigenze di semplificazione e di certezza del tributo (da Titolo II a Titolo IV)

ESAMINATE

le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione di:

- "Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021"
- "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" e relativo allegato
- Tabelle Tariffe TARI

VISTI

i prospetti di calcolo ed i dati relativi ai conteggi effettuati dal Comune di Simeri Crichi (CZ) secondo le prescrizioni fornite da ARERA;

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, la correttezza e la veridicità dei dati contabili utilizzati e la presenza dei contenuti minimi richiesti dalla normativa;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Area dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, in merito alla veridicità e alla validità dei dati risultanti dal Piano Economico Finanziario 2021 secondo le prescrizioni delle Delibere 443/2019 e 493/2020 di ARERA, sul "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2021 e sulle Tabelle Tariffe TARI

Catanzaro, 24/06/2021

Il Revisore Unico dei Conti


Dr. Mario S. Ciciarello

C.C. 22/2021

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Salvatore Colaò)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alessandro Ursino)



Alessandro Ursino

PUBBLICAZIONE N. 0597

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 8/7/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Res. Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

8/7/2021

f.to (Sig. Antonio Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

X è divenuta esecutiva il giorno 28/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale,

28/6/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alessandro Ursino)

Alessandro Ursino